

Codice A1813B

D.D. 27 aprile 2020, n. 1152

Concessione demaniale per il rifacimento ponte sul Rio dei Cocchi lungo la Via Molinasso in Comune di CARMAGNOLA (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.PO.5620 - Autorizzazione Idraulica N. 5423/2020 - Comune di CARMAGNOLA



ATTO N. DD-A18 1152

DEL 27/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Concessione demaniale per il rifacimento ponte sul Rio dei Cocchi lungo la Via Molinasso in Comune di CARMAGNOLA (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.PO.5620 – Autorizzazione Idraulica N. 5423/2020 - Comune di CARMAGNOLA

L'arch. Renato CRIVELLO, Direttore della Ripartizione Tecnica del Comune di CARMAGNOLA, con sede in Piazza Manzoni, 10 - 10022 CARMAGNOLA (TO), Codice Fiscale e Partita IVA 01562840015, ha presentato domanda di concessione demaniale protocollata in data 12 Marzo 2020 al n. 11943/A1813B per il rifacimento ponte sul Rio dei Cocchi lungo la Via Molinasso in Comune di CARMAGNOLA (TO), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

L'intervento richiesto la demolizione dell'attuale manufatto in pietra e mattoni non più idoneo dal punto di vista statico ed idraulico prevedendo la costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del rio dei Cocchi con uno scatolare in c.a. gettato in opera avente luce netta fra le spalle pari a 5,5 m, altezza 2,45 m, lunghezza pari a 7,0 m, spessore della platea di fondazione 0,5 m spessore delle pareti e della soletta di copertura 0,40 m. L'intervento prevede anche la realizzazione di muri d'ala sia a monte che a valle e sia in dx che in sx orografica.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'ing. Livio MARTINA costituiti da relazioni tecnica ed illustrativa, e da n. 1 fascicolo di tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi, debitamente approvati dal comune di CARMAGNOLA (TO) con Deliberazione della Giunta Comunale in data 20.12.2019 n. 325

Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

Si evidenzia infine che a seguito delle disposizioni emanate con DPCM 11.03.2020 ss.mm.ii. e con DPGR 21.03.2020 n. 34 ss.mm.ii., in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, viene omesso il sopralluogo istruttorio ritenendo sufficiente l'esame della documentazione agli atti di questo Settore che si riserva la facoltà di effettuare eventuale ispezione in fase realizzativa.

La comunicazione di avvio del procedimento e la pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio Digitale del Comune di CARMAGNOLA (TO) sono state omesse in quanto trattasi di opera di pubblica utilità realizzata da Ente Locale.

Preso atto del Verbale di fine istruttoria N. 5423/2020, redatto in data 21 Aprile 2020 da Funzionari del Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, senza la possibilità di effettuare visita di sopralluogo, come precedentemente chiarito, e ritenuto pertanto potersi rilasciare apposita Autorizzazione Idraulica di pari numero.

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Dato atto che:

- entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare e provvedere al pagamento di canone e cauzione ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

Dato atto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".
- Art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".
- Art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- L.R. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

determina

1. di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici il Comune di CARMAGNOLA ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell'opera di attraversamento del corso d'acqua in argomento sia nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena ordinari ed eccezionali;
- c. le eventuali movimentazioni di materiale d'alveo dovranno essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, possibilmente in periodo di magra del corso d'acqua, sempre in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corredano la presente;
- d. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale d'alveo; il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di opere esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e smaltito o reimpiegato nel rispetto delle vigenti normative;
- e. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- f. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- g. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto il concessionario dovrà costantemente tenersi informato in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
- h. la presente autorizzazione ha validità di mesi 48 (quarantotto) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- i. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
- j. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione dell'autorità idraulica competente sul corso d'acqua;
- k. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
- l. il concessionario dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana di Torino dell'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

m. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;

n. ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1486/1914, l.r. 37/2006 e d.g.r. 72-13725 del 29/03/2010, per tutte le eventuali lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca (parziale o totale) di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, dovrà essere acquisita la prescritta autorizzazione da rilasciarsi a cura della Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela Flora e Fauna;

o. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;

2. **di concedere**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, al Comune di CARMAGNOLA, l'occupazione di aree demaniali per il rifacimento ponte sul Rio dei Cocchi lungo la Via Molinasso in Comune di CARMAGNOLA (TO), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e;

3. di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31/12/2038, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

4. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento della cauzione;

5. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento del canone di concessione;

6. di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni